



Prot. 3567/2017

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
POLIZIA PENITENZIARIA**
ATTO DI CONVENZIONE
PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI PUBBLICO INTERESSE

TRA IL TRIBUNALE DI TRANI – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO POLIZIA PENITENZIARIA (A.N.P.Pe) SEDE DI TRANI.

L'anno addì 22 del mese di novembre nella sede dell'Ufficio del Presidente del Tribunale si sono costituiti il Tribunale di Trani

nella persona del Presidente, Dott. Antonio de Luce, nato a Bari il 9/2/1953

e

l'Associazione di volontariato ANPPE – Sede legale, in via Sandro Pertini, 46, nella persona del Presidente, Giuseppe Colucci, nato a Matera il 21/03/1953 e residente a Trani, in via Antonio Gramsci, 12

Art. 1

Oggetto della convenzione

Costituisce oggetto della presente convenzione la collaborazione a mezzo di volontari dell'ANPPE (Associazione Nazionale Pensionati Polizia Penitenziaria)-sede di Trani per la vigilanza e la sicurezza negli edifici del Tribunale di Trani.

Art. 2

Disciplina dei requisiti e criteri di scelta dell'organizzazione e campi d'intervento

L'ANPPE-sede di Trani, svolgerà le attività che gli appartenenti iscritti potranno svolgere ex Art.2, dal punto 1 al punto 15 del Decreto del Ministro del 14 luglio 2008.

Art. 3

Personale

L'Associazione metterà a disposizione, per le attività richieste, volontari incaricati, in possesso di idonee cognizioni tecniche e pratiche.

Art. 4

Modalità d'esecuzione della presenza

I volontari che non hanno poteri sanzionatori e non possono intervenire con azioni impositive o repressive saranno presenti secondo le modalità stabilite dal Presidente del Tribunale. Gli operatori volontari svolgono l'attività di collaborazione a titolo gratuito e, pertanto, sia a loro che all'Associazione non sarà dovuto alcun compenso da parte dell'Amministrazione. Nello svolgimento del servizio, gli operatori attenendosi alle indicazioni impartite dal Presidente del Tribunale, opereranno con modalità organizzative definite in piena autonomia dall'Associazione medesima. L'attività dei volontari non potrà, in nessun modo, configurarsi come sostitutiva di attività lavorativa prestata dal personale dipendente dell'Amministrazione, né istitutiva di alcun rapporto di lavoro con l'Ente, di nessuna specie e natura.

Art. 5

Professionalità dei volontari, tessera di riconoscimento, assicurazione

L'Associazione è tenuta a fornire all'Amministrazione del Tribunale i nominativi degli incaricati in oggetto, numero di tessera riconoscimento dell'Associazione e relativi numeri telefonici, per richieste d'intervento imprevedibili ed urgenti. Inoltre, l'Associazione garantirà l'idoneità fisica degli addetti e la loro specifica competenza con relativo addestramento per gli interventi a cui saranno destinati. L'Associazione dichiara che tutto il personale utilizzato sarà coperto da idonea polizza assicurativa.

Art. 6

Copertura assicurativa

L'Associazione garantisce che i propri aderenti sono forniti della copertura assicurativa (così come previsto dallo Statuto), in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto, sia personale che nei confronti dei terzi.

Art. 7

Mezzi e attrezzature

Per lo svolgimento dei servizi da concordare con il Presidente del Tribunale, l'Associazione utilizzerà tutte le attrezzature in suo possesso e, per un miglior funzionamento dei servizi, potrà ottenere dall'Amministrazione del Tribunale mezzi ed attrezzature varie, il cui affidamento dovrà risultare da apposito verbale redatto successivamente. L'Associazione dovrà garantire, a tal proposito, il corretto utilizzo delle stesse rispondendo di eventuali danni e/o sottrazioni.

Art. 8

Verifica

L'Associazione si impegna a presentare rapporti su livello di attuazione di presenze previste, in convenzione, specificando il numero dei volontari impiegati e fornendo indicazioni sull'impegno, anche orario, resosi necessario. Compete all'Ufficio della Presidenza la verifica delle attività convenzionate.

Art. 9

Rapporti con il Ministero della Giustizia

La presente convenzione:

-non comporterà alcun onere, neppure indiretto, a carico del Ministero della Giustizia;

-è esclusa ogni possibilità di rivalsa da parte del soggetto stipulante la Convenzione nei confronti del Ministero, ove quest'ultimo fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per l'attività svolta in Tribunale;-

Art. 10

Obbligo di riservatezza

Il personale utilizzato si impegnerà per iscritto a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli uffici, nonché, quella degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy, di cui al Decr. Legisl. 30.6.2003, 196.

Art.11

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà efficacia dalla sottoscrizione per un anno, rinnovabile .

Art.12

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto della presente convenzione, si rinvia a quanto si andrà a stabilire tra le parti.

La presente convenzione redatta in triplice originale, è esente dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Il Presidente A.N.P.Pe- SEDE DI TRANI

Giuseppe Colucci

Il Presidente del Tribunale

Dr. Antonio de Luce